

Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine

*SOSTITUZIONE DI SOGGETTI NOMINATI IN DIVERSI ORGANISMI
(ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, N. 39)*

Scadenza di presentazione delle candidature: 17 luglio 2017

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Visto l'articolo 10, 1° comma, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Preso atto che si sono verificati casi di persone che sono cessate dall'incarico per dimissioni, incompatibilità o altra causa e, in particolare:

- Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino - Consiglio di Indirizzo: signor Luca Angelantoni, designato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 241 del 23/07/2013.

Ente	Nomine da effettuare	Organo competente e ad effettuare la nomina	Titolare del potere di designazione	Requisiti e condizioni di incompatibilità	Compensi
Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino Consiglio di Indirizzo (art. 12, comma 2, lettera a), Statuto Fondazione)	Designazione di una terna, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione provvederà a nominare un Consigliere	Consiglio di Indirizzo uscente	Consiglio Regionale	Artt. 8 e 9 Statuto Fondazione, in calce riportati *	Medaglia di presenza di € 2.000,00 per la partecipazione alle riunioni consiliari

Statuto Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

(*) Art. 8 – Requisiti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica, preferibilmente fra persone con un'adeguata esperienza nelle attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse.

La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dall'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi decreti di attuazione (in particolare il D.M. 18 marzo 1998, n. 144 e il D.M. 11 novembre 1998, n. 468).

Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall'autorità di Vigilanza.

Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto dall'art. 9 seguente:

- a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;

- b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;
- e) coloro che ricoprono la carica di amministratore degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione;
- f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 2;
- i) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
- l) coloro che ricoprono le seguenti cariche pubbliche: sindaco o assessore comunale in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, presidente di provincia, consigliere regionale, presidente di giunta regionale, assessore provinciale o regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo.
- m) Non possono essere designati, quali partecipanti alle terne e alle coppie di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designati, i parlamentari nazionali, i membri del Governo nazionale, i dirigenti generali ministeriali, i consiglieri regionali, i parlamentari europei, i commissari europei. In caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata e si applica quanto previsto al successivo art. 13.

Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o decadono dalla stessa i membri del Consiglio di Amministrazione della società bancaria conferitaria.

Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art. 9 – Decadenza

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza – e, per quanto riguarda il Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione – entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

Art. 12 – Composizione (del Consiglio di Indirizzo)

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da diciotto Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

2. Di essi nove sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:

- a) due nell'ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comune di Torino;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dalla Città metropolitana di Torino;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
- f) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Asti e Alessandria;
- g) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.

3. I restanti nove Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all'apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:

- a) uno nell'ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;

- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;
 - c) due nell'ambito di due terne designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
 - d) uno nell'ambito di una terna designata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale;
 - e) uno nell'ambito di una terna designata dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti residenti in Piemonte o in Valle d'Aosta che non abbiano rivestito, negli ultimi quattro anni, la carica di Presidente, di componente dell'organo di amministrazione o di Segretario Generale di una Fondazione di origine bancaria di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
 - f) tre cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati sono disciplinate dal regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica. Qualora per tre votazioni successive non si raggiunga la maggioranza richiesta, la nomina del consigliere o dei consiglieri ancora da designare sarà effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.
4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino) apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ovvero sottoscritta e presentata tramite pec al seguente indirizzo: **comm.nomine@cert.cr.piemonte.it** (l'invio all'indirizzo pec dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata) o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, entro **17 luglio 2017**.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza, presentata personalmente, può essere consegnata, entro lo stesso termine, all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che ai sensi della L.r. n. 17 del 27/12/2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e

sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, i soggetti nominati ai sensi della L.r. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi, comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/altre-commissioni/commissione-consultiva-per-le-nomine/comunicati>.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “[Settore Commissioni consiliari](#)”- **UFFICIO NOMINE**, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS